



Tribunale Ordinario di Oristano

Procedure Concorsuali

DECRETO

Procedura di Concordato Minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I.

Ricorrente: MELONI MANUELA RITA, nata a Oristano (OR) il 28/05/1976, C.F. MLNMLR76E68G113X, domiciliata in Via Milis 36 presso Oristano (OR), nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in Oristano via Figoli 17 e 17A (P.IVA 01143590956)

Letto il ricorso ex art. 76 C.C.I.I. depositato in data 7 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore in continuità;

Vista la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.S.) iscritto al n. 120 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia, redatta dall'Avv. Maria Dina Tore in qualità di Gestore della Crisi;

Rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che:

la ricorrente è titolare di ditta individuale operante nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento femminile dal 2010, qualificandosi come imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.;

sussiste lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I.;

la situazione di crisi trae origine principalmente dagli effetti economici della pandemia da COVID-19 e dalle difficoltà familiari attraversate dalla ricorrente;

Verificato che:

non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 77 C.C.I.I., non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; è stata prodotta la documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76 C.C.I.I.;

la competenza territoriale di questo Tribunale sussiste ai sensi dell'art. 27, comma 2, C.C.I.I., essendo la ricorrente residente in Oristano e avendo l'attività commerciale sede nel medesimo comune;

Considerato che la proposta di concordato minore in continuità prevede:

la prosecuzione dell'attività imprenditoriale di commercio al dettaglio di abbigliamento;

il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati di primo grado;

il soddisfacimento dei crediti privilegiati INPS nella misura del 99%;

il pagamento dei crediti privilegiati falcidiati in percentuali variabili dal 4% al 15%;

la suddivisione dei creditori in cinque classi omogenee;

l'utilizzo di risorse derivanti dalla prosecuzione dell'attività per complessivi euro 45.870,00 nel periodo 2025-2030;

Ritenuto che, verosimilmente, la proposta offre ai creditori un trattamento più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria, che comporterebbe un valore di realizzo stimato in circa euro 21.335,83, al netto delle spese procedurali;

Valutata positivamente la relazione dell'O.C.C. che attesta la completezza e attendibilità della documentazione prodotta, la fattibilità del piano e la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

Visto l'art. 78 C.C.I.I.;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in continuità proposta da MELONI MANUELA RITA;

DISPONE

che l'Organismo di Composizione della Crisi comunichi a tutti i creditori, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, la presente proposta di concordato unitamente al presente decreto;

che i creditori, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, facciano pervenire all'O.C.C., con le medesime modalità, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale di Oristano;

la pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese, attesa la qualità di imprenditore della ricorrente;

che l'O.C.C., entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisca a questo Giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 C.C.I.I.;

DISPONE INOLTRE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo:

non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

DEMANDA

all'O.C.C. l'esecuzione del presente decreto e la cura degli adempimenti conseguenti.

Il presente decreto non è soggetto a reclamo.

Oristano, 13 ottobre 2025

Il Giudice Designato
Andrea Bonetti